



Congedo parentale potenziamento da Gennaio 2023





PRIMA DELLA RIFORMA DEL 12 AGOSTO 2022

IL CONGEDO PER ENTRAMBI I GENITORI

TOTALE MESI DI CONGEDO 10 MESI, ELEVABILI A 11, ENTRO I 12 ANNI DEL FIGLIO
O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA

MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO AL 30%
(SALVO CONDIZIONI DI MIGLIO FAVORE PREVISTE DAI CCNL) 6 MESI ENTRO 6 ANNI DEL FIGLIO
O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA

MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO CON REDDITO 10 MESI (oppure 11) ENTRO 8 ANNI DEL FIGLIO
O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA
individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

IL CONGEDO PER LA MADRE

TOTALE MESI DI CONGEDO 6 MESI ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA

MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO AL 30%
(SALVO CONDIZIONI DI MIGLIO FAVORE PREVISTE DAI CCNL) 6 MESI ENTRO 6 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA

MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO CON REDDITO 6 MESI ENTRO 8 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA
individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

IL CONGEDO PER IL PADRE

TOTALE MESI DI CONGEDO 6 MESI (ELEVABILI A 7) ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO
IN FAMIGLIA

MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO AL 30%
(SALVO CONDIZIONI DI MIGLIO FAVORE PREVISTE DAI CCNL) 6 MESI INDENNIZZABILI ENTRO 6 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO
IN FAMIGLIA

MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO CON REDDITO 6 MESI (ELEVABILI A 7) ENTRO 8 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO
IN FAMIGLIA
individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.



DOPO RIFORMA DEL 12 AGOSTO 2022

IL CONGEDO PER ENTRAMBI I GENITORI

TOTALE MESI DI CONGEDO	10 MESI, ELEVABILI A 11, ENTRO I 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA
MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO AL 30% (SALVO CONDIZIONI DI MIGLIO FAVORE PREVISTE DAI CCNL)	9 MESI ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA di cui tre fruibili in modo esclusivo dal padre e tre dalla madre, e gli ulteriori tre invece trasferibili tra gli stessi.
MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO CON REDDITO individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.	10 MESI (oppure 11) ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA

IL CONGEDO PER LA MADRE

TOTALE MESI DI CONGEDO	6 MESI ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA
MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO AL 30% (SALVO CONDIZIONI DI MIGLIO FAVORE PREVISTE DAI CCNL)	3+3 MESI ENTRO I 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA
MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO CON REDDITO individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.	6 MESI ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA

IL CONGEDO PER IL PADRE

TOTALE MESI DI CONGEDO	6 MESI (ELEVABILI A 7) ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA
MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO AL 30% (SALVO CONDIZIONI DI MIGLIO FAVORE PREVISTE DAI CCNL)	3+3 MESI ENTRO I 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA
MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO CON REDDITO individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.	6 MESI (ELEVABILI A 7) ENTRO 12 ANNI DEL FIGLIO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA



Potenziamento Congedo parentale facoltativo 2023: Le novità

La Legge di bilancio 2023, approvata lo scorso 29 dicembre, introduce, in deroga alla disciplina ordinaria, un mese di assenza retribuito dall'Inps all'80% della retribuzione.

La circolare numero 4 del 2023 dell'INPS prevede che per accedere a questo ulteriore potenziamento del congedo bisogna principalmente rispettare i seguenti requisiti:

- ✓ Essere un lavoratore o una lavoratrice dipendente;
- ✓ Aver terminato il periodo di congedo di maternità (capo III del D.lgs. numero 151/2001) o, in alternativa, di paternità (capo IV del D.lgs. numero 151/2001) **oltre il 01 gennaio 2023;**
- ✓ l'indennità all'80% spetta a **solo uno dei due genitori**, in alternativa tra loro, **per massimo di un mese** e fino al **sesto anno** di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nelle ipotesi di adozione o affidamento.

PER SAPERNE DI PIU', CONTATTACI!

UILTuCS Emilia Romagna
Via delle Lame 98, 40122 Bologna

UILTuCS ER Sede di Imola
Via Nardozzi,1, 40026 Imola

Tel. 051/55.05.02 - Fax 051/55.09.18
segreteria@uiltucsemiliaromagna.it
www.uiltucsemiliaromagna.it

